N PROT. KRIFSSAN. 27/50 del 4/05/12



## **COMUNE DI ALESSANDRIA**

## Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 87 del 27/04/2012

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 10.00, presso la sede dell'Ente,si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 19/10/2009, con la presenza dei Signori:

dott. Nicola Tattoli (Presidente)

rag. Dino Angelo Angelini (Componente)

dott.ssa Antonella Perrone (Componente)

Il Collegio ha preso in esame la documentazione ricevuta con nota n. 33/RU dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, avente ad oggetto il Fondo risorse decentrate 2011 costituito dal Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione Dott. Antonio Pino con determinazione dirigenziale n. 2334 del 19/11/2011 e successivamente integrato con determinazione dirigenziale n. 2579 del 30/12/2011 della Dott.ssa Rosella Legnazzi.

L'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 dispone che"gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa".

Ne consegue che gli enti pubblici locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono tenuti a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale. In caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione, accertato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, la legge pone l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva e, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di legge, le clausole contrattuali sono nulle.

Lo sforamento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate.

Il divieto di procedere a qualunque forma di assunzione in caso di mancato rispetto del patto nell'esercizio precedente (ex art. 76, comma 4 D.L. 112/2008) va esteso alle modalità alla stessa alternative, come vanno considerate le maggiori prestazioni lavorative o il maggiori impegno professionale delle risorse umane in servizio, i cui maggiori oneri sono coperti dalle risorse decentrate di parte variabile.

Le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa vanno dunque subordinate al rispetto del patto di stabilità, la cui verifica va fatta con riferimento all'esercizio precedente nonché all'esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse. In tal senso la delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 1077/2010 e quella recente della Corte dei Conti del Piemonte n. 29/2012.

La parte variabile del fondo può quindi essere oggetto di incremento solamente negli enti virtuosi.

In data 30 dicembre 2011, con delibera del Consiglio comunale n. 148, è stato riapprovato il Rendiconto 2010 in osservanza a quanto indicato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Pronuncia n.279/2011.

A seguito di tale riapprovazione è stata rideterminata la certificazione delle risultanze di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilità interno dell'anno 2010 che ha evidenziato una differenza negativa tra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico annuale pari ad € 14.740.000,00, e risultando, pertanto, non rispettato il patto di stabilità 2010.

La citata Pronuncia 279/2011 ha previsto che "l'accertamento del mancato rispetto del Patto nel 2010 comporta l'applicazione delle sanzioni attualmente previste dall'art 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e qualora non sia possibile la loro attuazione nel 2011 le stesse dovranno essere osservate nel 2012, così come previsto dall'art.31, c.28 della legge di stabilità per il 2012 (L.12 novembre 2011, n.183)".

L'Ente, in materia di trattamento del fondo per le risorse decentrate nella quota variabile, è soggetto alla disciplina sanzionatoria connessa alla violazione dei vincoli del Patto di stabilità nell'anno 2010 che si sostanzia nell'impossibilità di stanziare risorse variabili nei rispettivi fondi sia del personale che della dirigenza.

Si pone il problema se includere o meno nel blocco del fondo quelle risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, c.1 lett. K del CCNL 01/04/1999 (incentivi per progettazione ex Legge Merloni, compensi professionali avvocati, attività di potenziamento e accertamento dei tributi).

La norma di contenimento prevista dal D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 122/2010, riguarda tutti i compensi destinati al trattamento accessorio del personale, pertanto, se la stessa viene applicata da un punto di vista letterale, tali incentivi devono essere inclusi nel blocco. In realtà esistono alcune motivazioni che potrebbero portare all'esclusione di tali compensi:

- il blocco delle risorse decentrate rientra nel complesso delle norme che il legislatore ha voluto per ridurre la spesa pubblica; in realtà, tali incentivi sono legati ad attività che, se svolte dal personale interno, possono portare a vantaggi economici per l'Ente (minori spese per progettazioni esterne, maggiori entrate a seguito di accertamento dei tributi, ecc.);
- tali voci sono previste da specifiche disposizioni di legge per le quali gli Enti hanno adottato specifici regolamenti per la relativa erogazione e costituiscono una sorta di "partite di giro" in quanto vengono inserite in entrata ed in uscita nel fondo non costituendo, di fatto, oggetto di contrattazione con le parti sindacali;
- tali voci sono escluse dal calcolo ai fini del rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale (delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n.16/2009);
- il fondo dev'essere ridotto "automaticamente" in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Revisori

Dino Angelo Angelini

Antonella Perrone





CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA *Ufficio Revisori dei Conti*Partita Iva 00429440068

Alessandria, 04/05/12

Prot. 135

AL DR. ANTONIO PINO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

<u>SEDE</u>

Oggetto: Trasmissione verbale.

A nome del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si trasmette la copia del verbale del Collegio del

27 Aprile 2012 (Verbale n. 87)

LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO